



Agricoltura e Costituzione. Una Costituzione per l'agricoltura

In onore di Marco Goldoni

A cura di

Eloisa Cristiani, Alessandra Di Lauro, Eleonora Sirsi

PISA
UNIVERSITY
PRESS





SAGGI E STUDI

Agricoltura e Costituzione. Una Costituzione per l'agricoltura : in onore di Marco Goldoni / a cura di Eloisa Cristiani, Alessandra Di Lauro, ed Eleonora Sirsi. - Pisa : Pisa university press, 2019. - (Saggi e studi)

343-45076 (22)

I. Cristiani, Eloisa II. Di Lauro, Alessandra III. Sirsi, Eleonora IV. Goldoni, Marco
1. Agricoltura - Diritto costituzionale

CIP a cura del Sistema bibliotecario dell'Università di Pisa

UPI
UNIVERSITY
PRESS ITALIANE
Opera sottoposta a
peer review secondo
il protocollo UPI

Il presente lavoro è stato finanziato dall'Università di Pisa per mezzo del "Bando per la concessione di contributi per convegni scientifici e per la pubblicazione degli atti (2018)".

In copertina:

Palazzo della Sapienza, Pisa. Incisione di Viviano Viviani. Collezione privata.

© Copyright 2019 by Pisa University Press srl
Società con socio unico Università di Pisa
Capitale Sociale € 20.000,00 i.v. - Partita IVA 02047370503
Sede legale: Lungarno Pacinotti 43/44 - 56126 Pisa
Tel. + 39 050 2212056 - Fax + 39 050 2212945
press@unipi.it
www.pisauniversitypress.it

ISBN 978-88-3339-168-7

progetto grafico: Andrea Rosellini
impaginazione: 360grafica.it

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi - Centro Licenze e Autorizzazione per le Riproduzioni Editoriali - Corso di Porta Romana, 108 - 20122 Milano - Tel. (+39) 02 89280804 - E-mail: info@clearedi.org - Sito web: www.clearedi.org.

impossibilità per un I.A.P. affittuario di disporre del requisito della capacità lavorativa, che l'art. 8, l. 590/65, richiede per l'efficace esercizio del diritto. Diversamente si determinerebbe infatti una disparità di trattamento tra l'affittuario coltivatore diretto e l'I.A.P. affittuario equiparato difficilmente giustificabile, ove si consideri che l'art. 8, l. 590/65, poiché incide sulla libertà di disporre propria del diritto di proprietà, viene ritenuto norma di stretta interpretazione.

Se, allora, dalla "equiparazione" non sembrano derivare effetti particolarmente rilevanti, resta solo da sottolineare che, anche in questa occasione, il legislatore non ha preso in considerazione l'I.A.P., come definito, in via generale, dall'art. 1, d.lgs. 99/2004, perché ha comunque previsto che il "beneficio" della "equiparazione" possa essere riconosciuto soltanto all'I.A.P. che sia iscritto nella previdenza agricola.

Sul punto, non può farsi a meno di rimandarsi alle considerazioni più sopra svolte, a proposito della necessità che il medesimo requisito sussista per il riconoscimento del diritto di prelazione all'I.A.P. confinante.

Si può allora ipotizzare che si stia affermando una ulteriore figura di "nuovo" I.A.P.: quello iscritto nella previdenza agricola. Soltanto a quest'ultimo, infatti, sarebbero riconosciuti benefici ulteriori, rispetto a quelli che la legge normalmente attribuisce. Con la incomprensibile discriminazione nei confronti del coltivatore diretto, per il quale, al fine del godimento dei medesimi benefici, l'obbligo di iscrizione nella previdenza agricola non è richiesto.

La disciplina italiana delle società *benefit*: modalità e tecniche di bilanciamento tra interessi interni e interessi esterni all'impresa

FRANCESCO BARACHINI

SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. I profili essenziali della disciplina sulle società *benefit* (l. n. 208/2015). - 3. Le ragioni d'interesse della disciplina. - 4. La tecnica del "bilanciamento" come aspetto centrale della disciplina. - 5. Analogie e differenze con la disciplina in tema di «attività di direzione e coordinamento». - 6. Verso l'enucleazione di un possibile "statuto del bilanciamento". - Bibliografia.

1. Introduzione

Nonostante la sua recente introduzione, la disciplina sulle società *benefit* (l. n. 208/2015) è già stata oggetto di numerosi commenti.

Al riguardo, in particolare, si è segnalato come si tratti di una figura che il legislatore italiano ha importato dall'esperienza nordamericana: non essendo allora sicuro che questa possa riscontrare un'apprezzabile diffusione nel nostro paese (e rispetto al quale sarebbe stata pertanto certamente auspicabile una regolamentazione più puntuale); e si è altresì messo evidenza come quel fenomeno debba essere riguardato alla luce della più generale riflessione teorica – e della corrispondente evoluzione normativa – che si sta sviluppando attorno al tema della responsabilità sociale dell'impresa: essendo cioè innegabile che proprio il modello delle *benefit* costituisca una delle forme attraverso cui sia possibile promuovere un nuovo modo di concepire l'esercizio dell'attività d'impresa e, segnatamente, di assicurare che questa possa rendersi compatibile con (se non, addirittura, orientata alla realizzazione di) istanze esterne, ovvero di interessi reputati di rilevanza generale.

Proprio per queste ragioni, l'attenzione verrà in questa sede indirizzata su un profilo specifico di quella disciplina, anche se – a dire il vero – comunque centrale nel funzionamento del modello.

In particolare, l'analisi si concentrerà sul significato (e sui possibili riflessi) del concetto di “bilanciamento” tra l'interesse dei soci e le «finalità di beneficio comune» cui la legge – come meglio si vedrà tra breve – fa espresso riferimento: con l'obiettivo – questo almeno è l'auspicio – di contribuire a meglio chiarire in cosa quel concetto effettivamente si sostanzia, ma soprattutto di fornire un quadro il più possibile completo circa le implicazioni che se ne possono far discendere sul piano giuridico.

2. I profili essenziali della disciplina sulle società *benefit* (l. n. 208/2015)

Prima di affrontare tale profilo, può essere utile riepilogare – ancorché sinteticamente – i contenuti essenziali della disciplina sulle società *benefit* (contenuta nei commi 376-384 dell'art. 1 della l. n. 208/2015).

Procedendo in modo sintetico, si può osservare quanto segue:

- la legge fornisce innanzitutto una definizione di società *benefit*, precisando che si tratta di società «che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono uno o più finalità di beneficio comune»;
- la legge stabilisce poi delle regole di disciplina, prescrivendo segnatamente che:
 - i. le società *benefit* possono essere costituite secondo uno ciascuno dei tipi regolati dal codice civile (includendo cioè tutte le società di persone e di capitali, ma anche le società cooperative);
 - ii. le «finalità di beneficio comune» devono figurare nello statuto e, in particolare, essere previste in modo specifico nell'oggetto sociale;
 - iii. le società *benefit* sono autorizzate ad utilizzare tale definizione (o la corrispondente sigla “SB”) nella propria denominazione sociale e – così pure – negli atti e nella corrispondenza;
 - iv. gli amministratori delle società *benefit* hanno il dovere di operare «in modo da bilanciare l'interesse dei soci» con «il perseguimento delle finalità di beneficio comune» (potendone pertanto derivare responsabilità a loro carico);
 - v. le società *benefit* sono altresì tenute ad individuare uno o più soggetti «a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento» delle finalità di utilità sociale;

- vi. le società *benefit* sono infine obbligate a redigere annualmente «una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio» (la cui funzione precipua è quella di descrivere le modalità e gli eventuali risultati dell'attività diretta a tale obiettivo).

Si tratta tuttavia – come già segnalato – di una disciplina assai scarna. In effetti, sul punto, la legge si limita a prevedere che le società *benefit* siano sottoposte all'applicazione della disciplina del tipo societario prescelto, senza però specificare (o fornire indicazioni di sorta) su quali adattamenti si rendano necessari (o comunque ne possano discendere) specialmente sul piano delle corrispondenti regole organizzative.

Peraltro, in quella disciplina, non sono neppure previsti benefici di ordine fiscale (né altre misure incentivanti), come invece solitamente richiesto con riguardo ad attività di rilevanza sociale o comunque dirette alla promozione di interessi generali: generandosi allora – proprio sotto questo profilo – il dubbio che le società *benefit* possano trovare un'apprezzabile diffusione nelle passi.

3. Le ragioni d'interesse della disciplina

Al di là di questi aspetti, la citata disciplina solleva, sul piano generale, due ordini di questioni.

La prima è di carattere teorico.

L'introduzione delle società *benefit* ripropone il tradizionale (e molto noto) problema di quale sia il valore da attribuire alla causa lucrativa nell'ambito del modello societario.

Sul punto, nel nostro ordinamento, è sorto un dibattito che dura da tempo e che resta tuttora controverso in quanto se, da un lato, la definizione generale di società – così come offerta dall'art. 2247 c.c. – fa espressamente riferimento alla presenza dello scopo di lucro, dall'altro lato, però non mancano casi in cui lo stesso legislatore ha riconosciuto l'esistenza di società “senza scopo di lucro”: ovvero di ipotesi in cui – per espressa volontà di legge – è data la possibilità di utilizzare il paradigma societario per l'esercizio di attività che risultino prive di un siffatto fine speculativo.

Con riguardo a dette ipotesi (e tra cui potrebbero adesso farsi rientrare anche le società *benefit*), si tratta – com'è noto – di stabilire se esse debbano essere considerate fattispecie eccezionali o se, invece, le stesse siano ormai espressive di una regola generale: potendosi cioè ritenere che – pure nel nostro sistema – il modello societario individui ormai uno schema organizzativo “neutro”, ovvero

depurato da ogni connotazione di tipo causale o, comunque, nel quale si assisterebbe ad una sorta di affievolimento del tradizionale scopo lucrativo.

Sul punto, può tuttavia farsi notare come, nel contesto qui preso in esame, una simile questione assuma contorni peculiari. Le *benefit* non si prestano infatti ad essere qualificate come società *senza scopo di lucro*, rappresentando invece e più propriamente modelli a lucro *attenuato*: e ciò appunto in quanto esse – pur essendo necessariamente caratterizzate dalla presenza del fine lucrativo – sono però abilitate a “temperare” questo connotato con il perseguimento di «*finalità di beneficio comune*», ammettendo cioè la legge che la causa lucrativa possa essere (non già sostituita, quanto piuttosto) oggetto di un possibile bilanciamento con altri interessi.

La seconda ragione di interesse – e che merita attenzione in quanto coinvolge anche aspetti di tipo operativo – riguarda proprio questo profilo del “bilanciamento”.

Si è appena ricordato che la disciplina sulle società *benefit* fa espresso riferimento all'esigenza che in esse – o meglio nella loro gestione – venga assicurato il “bilanciamento” tra l'interesse dei soci e il perseguimento di «*finalità di beneficio comune*»: in altre parole, la legge prescrive che vi debba essere un qualche equilibrio (o temperamento) tra l'interesse interno (quello dei soci alla massimizzazione degli utili) e l'interesse esterno (quello di beneficio comune, così come descritto sul piano statutario, e che non appartiene ai soci, ma a terzi). Un interesse quest'ultimo che, allora, può essere definito come “altro”: in quanto diverso rispetto a quello (tradizionale e tipico) dei soci.

È però innegabile che questo concetto di “bilanciamento” risulta oltremodo vago e, per certi aspetti, persino ambiguo. In effetti, sotto questo profilo, sarebbe certamente opportuno (per non dire necessario) che nello statuto – oltre a descrivere specificamente il tipo di “finalità di beneficio comune” preso a riferimento – i soci provvedano altresì a disciplinare in modo puntuale i termini e le modalità tramite cui dovrebbe essere assicurato il descritto “bilanciamento”.

Ciò nonostante, la disciplina consente comunque di ricavare due importanti indicazioni di fondo.

(i) La prima è che – trattandosi di un “bilanciamento” – ciò evidentemente significa che nelle società *benefit* è possibile che la gestione sia orientata al perseguimento di interessi diversi (o altri) dal profitto, risultando tuttavia altrettanto chiaro che questo fine speculativo non può mai mancare: ovvero essere del tutto assente. Proprio sotto questo profilo, è stato già osservato che le società *benefit* non sono società “senza scopo di lucro”, quanto semmai “a lucro attenuato”. In altre parole, si tratta di un modello nel quale è consentita

una destinazione altruistica dell'utile: ma ciò evidentemente richiede che un utile vi sia; e che comunque tale destinazione altruistica risulti solo parziale, ovvero tale da non elidere del tutto l'interesse dei soci (dovendo questo essere oggetto del citato “bilanciamento”).

(ii) La seconda indicazione concerne il ruolo degli amministratori. Al riguardo, si può infatti ritenere che – una volta codificato nello statuto il fine di “beneficio comune” – la citata esigenza di “bilanciamento” rappresenti per costoro l'espressione di un vero e proprio dovere: e ciò nel senso che gli amministratori della società *benefit* se, da un lato, potranno ritenersi autorizzati a perseguire interessi “altri” rispetto a quello lucrativo, per altro verso, saranno però tenuti a farlo: dovendo cioè essi dare attuazione ad una siffatta volontà “altruistica” dei soci, così come formalizzata nello statuto sociale. E ciò allora spiega il perché la legge precisa che l'eventuale violazione di quella istanza di “bilanciamento” possa costituire titolo di responsabilità per gli amministratori: potendo questi essere chiamati a rispondere sia nel caso in cui essi non operino in modo adeguato un siffatto bilanciamento, sia soprattutto – e ancor prima – laddove questo bilanciamento non avvenga, in quanto le «*finalità di beneficio comune*» risultino da costoro del tutto disattese.

4. La tecnica del “bilanciamento” come aspetto centrale della disciplina

Questi profili della responsabilità sono indubbiamente interessanti: anche se appare altrettanto evidente che un loro pieno apprezzamento non può prescindere da un'adeguata comprensione proprio della nozione di “bilanciamento” e, più nello specifico, sul suo concreto funzionamento.

Sotto questo profilo, può allora essere interessante segnalare che la descritta tecnica del “bilanciamento” non è del tutto ignota nel nostro sistema.

In particolare, essa trova riconoscimento nella disciplina codicistica dei gruppi di società.

Il riferimento è all'art. 2497 c.c., ove segnatamente si prevede che gli amministratori della società controllata – anche se la legge utilizza la diversa e più articolata espressione di «*attività di direzione e coordinamento*» – siano autorizzati a disattendere (nel senso di non perseguire interamente) l'interesse della controllata stessa, laddove ciò avvenga per realizzare l'interesse del gruppo o quello di altra società appartenente al gruppo medesimo. In altre parole, la norma legittima l'attuazione di una politica di gruppo: anche se questa determini un “sacrificio” dell'interesse della singola società.

Risulta dunque chiaro che – così statuendo – quella previsione se, per un verso, riconosce la possibilità di perseguire un interesse “altro” (ovvero diverso da quello dei soci della controllata), per altro verso, pone il problema del suo “bilanciamento” con l’interesse di cui sono portatori questi ultimi.

Rispetto alle società *benefit* vi sono però due differenze.

(i) La prima è che – nell’ambito di un gruppo di società – questo interesse “altro” riveste comunque natura imprenditoriale: si tratta cioè di un interesse egoistico (e non già, invece, altruistico come nelle società *benefit*).

(ii) La seconda è che – sempre in questo contesto – il perseguimento dell’interesse “altro” è legittimo nella misura in cui ciò sia accompagnato da specifiche misure ristorative (o compensative) dell’interesse interno: ovvero che siano dirette a rimuovere ora *ex ante* ora *ex post* l’eventuale pregiudizio che ne sia derivato (misure che, peraltro, sono espressamente regolate dalla legge).

5. Analogie e differenze con la disciplina in tema di «attività di direzione e coordinamento»

A dispetto di queste differenze, il confronto tra la disciplina delle società *benefit* e quella dei gruppi risulta tuttavia interessante.

In effetti, si possono cogliere diverse analogie nelle tecniche cui il legislatore fa ricorso per regolare il descritto problema del “bilanciamento” o, comunque, nelle implicazioni che se ne fanno discendere nell’uno e nell’altro caso.

Tre in particolare sono gli aspetti che ne danno maggiormente evidenza.

(i) Il primo riguarda il regime della pubblicità. In entrambi i casi, infatti, la legge intende assicurare che la scelta di un modello nel quale operi la tecnica del “bilanciamento” venga portata a conoscenza dei terzi.

Nel caso dei gruppi, tale esigenza di pubblicità si realizza soprattutto tramite l’iscrizione nel registro delle imprese (art. 2497-bis c.c.), la quale – a dire il vero – manca nelle società *benefit*, ove si prevede soltanto la possibilità di indicare detta qualifica nella denominazione sociale e nella corrispondenza (art. 379 l. 208/2015).

Nonostante la diversità delle soluzioni tecniche, la sostanza però non cambia.

(ii) Il secondo aspetto di similitudine concerne la rendicontazione. In effetti, tanto nei gruppi, quanto nelle società *benefit* è espressamente richiesto che venga fornita una specifica rappresentazione contabile degli esiti del “bilanciamento” (artt. 2497-bis c.c.; 382 l. 208/2015): ovvero che vi sia un documento contabile nel quale siano illustrate ragioni e modalità del “sacrificio” generato a carico dei soci, ma che indichi altresì i vantaggi derivanti dal perseguimento dell’interesse “altro”.

(iii) Vi è poi un terzo profilo: che – questa volta – riguarda le tecniche di tutela dei soci e, segnatamente, delle minoranze.

È noto che, nel diritto dei gruppi, una siffatta tutela trova riconoscimento, tra l’altro, nella previsione del diritto di recesso. In particolare, la legge italiana consente che il socio di una società controllata possa esercitare il proprio diritto di *exit* tanto laddove si instauri una relazione di gruppo, quanto nell’eventualità in cui tale legame successivamente si sciogla: ovvero nelle ipotesi che – con terminologia tedesca – vengono indicate come *Konzernbildung* e *Konzernauflösung* [art. 2497-*quater*, comma 1°, lett. c) c.c.]. In altre parole, quella prerogativa viene accordata sul presupposto che per il socio non sia affatto irrilevante che la propria società opti a favore di un modello nel quale operi la tecnica del “bilanciamento”, ma neppure quella in cui – una volta adottato quel modello – si decida poi di abbandonarlo. Da questo punto di vista, cioè, vi sarebbe una sorta di diritto del socio a non subire le decisioni circa l’adozione (oppure l’abbandono) della tecnica del “bilanciamento”.

Nella disciplina delle società *benefit* non si parla di recesso. L’istituto non risulta tuttavia affatto estraneo a quel regime.

Occorre infatti considerare che la legge impone alle società *benefit* di modificare il proprio oggetto sociale, indicando cioè – specificamente – quali siano le «finalità di beneficio comune» che queste intendano perseguire (art. 379 l. 208/2015).

Sotto questo profilo, allora, è ragionevole ritenere che – al verificarsi di una simile eventualità – i soci siano intitolati ad esercitare il diritto di recesso: e ciò in quanto – pur mancando in questo ambito una regola speciale – tale diritto spetterebbe comunque a costoro sulla base della disciplina generale (e che appunto – nel sistema italiano – annovera tra le cause legali di recesso anche la modifica dell’oggetto sociale, pur tuttavia precisando che questa debba avere rilevanza sostanziale: tratto questo di cui non pare però plausibile dubitare in questo caso).

Ovviamente, il diritto di recesso dovrebbe spettare anche nell’ipotesi in cui la società *benefit* decida di dismettere la propria qualifica, scegliendo di non perseguire più «finalità di beneficio comune»: atteso che – pure in tal caso – occorrerà una previa modifica dell’oggetto sociale (anch’essa ovviamente dotata di rilievo sostanziale).

Tali considerazioni indicano dunque chiaramente che, pure nella disciplina delle società *benefit*, trova conferma l’idea secondo cui il socio non deve rimanere inerte rispetto alle decisioni che incidono sulla tecnica del bilanciamento (vuoi introducendola, vuoi abbandonandola): avendo questi – in entrambi i casi (e analogamente a quanto previsto nei gruppi) – la possibilità “reagire” (e cioè di tutelarsi) a mezzo dell’esercizio del diritto di recesso.

(iv) Si deve infine accennare ad un ultimo profilo della disciplina: meno evidente di questi, ma non certamente meno importante.

La disciplina italiana dei gruppi contempla – com'è noto – una peculiare tecnica di “controllo” delle decisioni attraverso le quali gli amministratori realizzano il “bilanciamento”, ovvero provvedono a contemperare l'interesse interno con l'interesse esterno (o “altro”). Si tratta, segnatamente, della regola che trova applicazione nelle ipotesi in cui costoro siano chiamati a valutare il compimento di un'operazione che risulti influenzata dalla politica di gruppo: imponendo allora la legge che tali decisioni debbano essere «analiticamente motivate» e «recare altresì puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi» ad esse sottese, con conseguente obbligo a carico degli stessi amministratori di darne conto in sede di relazione al bilancio d'esercizio (art. 2497-ter c.c.).

Si è soliti affermare che detta previsione affronta il problema del conflitto di interessi nell'ambito del gruppo: ma il tema di fondo è – evidentemente – proprio quello del “bilanciamento”.

Sotto questo profilo, dunque, non v'è dubbio che – nonostante il silenzio della legge – un'analoga regola debba operare anche nella società *benefit*. In altre parole, è ragionevole ipotizzare che – pure in questo contesto – gli amministratori risultino soggetti ad un supplementare (e analitico) dovere di motivazione, proprio laddove essi si trovino a prendere una decisione oggetto di “bilanciamento”, ovvero che sia tale da sacrificare l'interesse dei soci a vantaggio dell'interesse “altro” (ovvero della “finalità di beneficio comune” statutariamente prescelta).

Del resto, a favore di una siffatta conclusione, può farsi notare che il descritto processo motivazionale risulta – in qualche misura – necessario, proprio al fine di consentire che gli amministratori possano poi provvedere a fornire l'illustrazione richiesta nella loro relazione annuale (e che – come detto – è oggetto di un vero e proprio obbligo).

Senza peraltro considerare che l'osservanza di un simile regime procedimentale è suscettibile di arrecare un sicuro vantaggio agli stessi amministratori: avendo questi la possibilità di addurre idonee motivazioni *ex ante* alle proprie scelte di “bilanciamento” e mettendosi allora così al riparo da eventuali contestazioni *ex post*.

6. Verso l'enucleazione di un possibile “statuto del bilanciamento”

L'indagine sin qui svolta ha dunque consentito di evidenziare come, nel sistema italiano, sia rinvenibile una sorta di “statuto del bilanciamento”: potendosi cioè ravvisare l'esistenza di un regime generale destinato ad operare in tutti i casi in cui gli amministratori siano tenuti (o comunque ritengano) di assumere una de-

cisione nella quale l'interesse (interno) dei soci sia – in qualche misura – pregiudicato (o non pienamente valorizzato) a favore di un interesse esterno (o “altro”).

Si tratta di un corpo di regole che – come detto – trova espresso riconoscimento nella disciplina positiva dei gruppi di società, ma che – per le ragioni evidenziate – è destinato ad assumere una sicura portata “transtipica”: risultando cioè applicabile ad ogni modello (o situazione) che presupponga (o consenta) un analogo “bilanciamento” di interessi.

Verrebbe allora da chiedersi se nell'ordinamento italiano – ma ragionevolmente lo stesso può valere anche per altri sistemi – effettivamente vi fosse bisogno di una disciplina *ad hoc* sulle società *benefit*, la quale cioè autorizzasse espressamente – regolandola al contempo – la possibilità di operare un siffatto “bilanciamento”: o se invece – e piuttosto – quella esigenza avrebbe comunque già potuto trovare riconoscimento sulla base appunto del descritto (preesistente) “statuto del bilanciamento”.

A tale interrogativo non è facile rispondere: è tuttavia innegabile che la disciplina sulle società *benefit* ha il pregio di averne segnalato l'importanza, facendone allora emergere l'esigenza di ulteriore approfondimento proprio al fine di contribuire a colmare i limiti di una regolamentazione legislativa che – come detto – risulta deprecabilmente laconica.

Bibliografia

- BERTARINI, *La società benefit: spunti di riflessione sulle nuove prospettive del settore non profit. Evoluzione e affermazione del settore non profit nell'ordinamento giuridico italiano: osservazioni di contesto*, in *Diritto e Giustizia* (reperibile su www.dirittoegiustizia.it).
- CLARK JR., *The Need And Rationale For The Benefit Corporation: Why It Is the Legal Form That Best Addresses The Needs of Social Entrepreneurs Investors, and, Ultimately, the Public*, 2013, reperibile su http://benefitcorp.net/sites/default/files/Benefit_Corporation_White_Paper.pdf.
- COCCIOLILLO, *Scelte gestorie e finalità di beneficio comune nel nuovo modello di società benefit*, in *Luiss Law Review*, 1/2017, 98 (reperibile su www.lawreview.luiss.it).
- CORSO, *Le società benefit nell'ordinamento italiano: una nuova qualifica tra profit e non profit*, in *NLCC*, 2016, 1011; CUMMINGS, *Benefit Corporations: how to enforce a mandate to promote the public interest*, 112 *Colum. L. Rev.* 2012.
- DENOZZA-STABILINI, *Due visioni della responsabilità sociale dell'impresa, con una applicazione alle società benefit* (reperibile su www.orizzontideldirittocommerciale.it).
- DESJARDINS-MCCALL, *The purpose of the corporation*, in *Contemporary Issues in Business Ethics*, Cengage, Stamford, 2014.
- DI RIOLFO, *Le società "benefit" in Italia: prime riflessioni su una recente innovazione legislativa (prima parte)*, in *Studium iuris*, 2016, 720 e 819.

- GINEVRA, *L'impresa sociale: verso un'evoluzione del sistema?*, in *Riv. soc.*, 2007, 1248; GOUNTOUMAS, *The Hybrid Approach: Balancing a Corporation's Economic Desires Against Its Social Responsibility*, in *U.C. Davis Bus. L.J.*, 17, 2017.
- HANSMANN, *The Evolving Law of Nonprofit Organizations: Do Current Trends Make Good Policy?*, in *Case Western Reserve Law Review*, 1989, 807.
- LENZI, *Le società benefit*, in *Giur. comm.*, 2016, I, 894; FRIGNANO E VIRANO, *Le società benefit davvero cambieranno l'economia*, in *Contratto e impresa*, 2017, 503.
- LUPOI, *L'attività delle "società benefit"*, in *Riv. notariato*, 2016, I, 811.
- MARASÀ, *Le "società" senza scopo di lucro*, Milano, 1984.
- MONTALENTI, *Dall'impresa all'attività economica: verso una nuova sistematica?*, in *Analisi giur. econ.*, 2014, 47.
- MOSCO, *L'impresa non speculativa*, in *Giur. comm.*, 2017, 216.
- MURRAY, *Social Enterprise Innovation: Delaware's Public Benefit Corporation Law*, in *Harvard Bus. L. Rev.*, 2014.
- PAGAMICI, *Aspetti operativi per la costituzione e la gestione della società benefit*, in *Cooperative e enti non profit*, 5, 2017.
- SANTINI, *Tramonto dello scopo lucrativo nelle società di capitali*, in *Riv. dir. civ.*, 1, 1973; STELLA RICHTER jr, *L'impresa sociale tra struttura societaria e funzione sociale* (reperibile su <http://romatrepress.uniroma3.it>).
- TARLANTINI, *Inquadramento sistematico e primi sviluppi empirici delle società benefit*, in *Luis Law Review*, 2, 2017.
- VENTURA, *Benefit corporation e circolazione di modelli: - le «società benefit», un trapianto necessario?*, in *Contratto e impresa*, 2016, 1134.
- ZAMAGNI, *Non profit come economia civile. Per una fondazione economica delle organizzazioni non profit*, Bologna, 1998.
- ZOPPINI, *Un raffronto tra società benefit ed enti non profit: implicazioni sistematiche e profili critici* (reperibile su www.orizzontideldirittocommerciale.it).

Il tramonto dell'equo canone nel contratto di affitto di fondo rustico

SIMONE MATTEOLI

SOMMARIO: 1. La vicenda dell'equo canone tra interventi del legislatore e della Corte costituzionale. - 2. La sentenza n. 318 del 2002 e la giurisprudenza. - 3. Alcune considerazioni conclusive.

1. La vicenda dell'equo canone tra interventi del legislatore e della Corte costituzionale

Il tempo trascorso, ormai oltre ben sedici anni, dalla sentenza n. 318 della Corte costituzionale, che dichiarò l'illegittimità degli artt. 9 e 62 della legge 3 maggio 1982, n. 203, concernenti il meccanismo di determinazione dell'equo canone, l'orientamento, ormai costante ed univoco della giurisprudenza, in particolare di quella di legittimità, e anche l'inerzia, che però assume un significato importante, del legislatore, consentono di svolgere, con serenità, qualche riflessione sul tema dell'equo canone nel contratto di affitto di fondo rustico.

Le tappe fondamentali del percorso, travagliato e complesso, di formazione dell'equo canone sono ben note e sarà sufficiente farvi solo cenno¹.

¹ Sull'argomento in generale v. GRAZIANI, *Lequocanone nell'affitto di fondi rustici: problematica generale e precedenti storici*, in *La riforma dei contratti agrari. Commentario alla l. 3 maggio 1982, n. 203* a cura di Graziani, Recchi, Francario, Napoli, 1982, p. 58 ss.; ROMAGNOLI, *Disciplina dell'equo canone nell'affitto di fondi rustici*, in *Giur. agr. it.*, 1982, p. 215 ss.; CASADEI, *La nuova disciplina dei contratti agrari (studi sulla legge 3 maggio 1982, n. 203)*, Forlì, 1984; PEREGO, voce *Equo canone*, in *Dizionario del diritto privato*, vol. IV, *Diritto agrario*, Milano, 1983, p. 390 ss.; D'ADDEZIO, *Leguaglianza delle parti nell'affitto di fondo rustico*, Napoli, 1984, p. 135; GERMANÒ, sub art. 1639, in *Romagnoli e Germanò, Affitto di fondi rustici. Affitto a coltivatore diretto*, in *Commentario del codice civile* a cura di Scialoja e